



Decreto Dirigenziale n. 10 del 01/03/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI PORTICI. INTERDIZIONE DI UN TRATTO DELLA BANCHINA EX DOGANA.

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

CONSIDERATO

- che l'Ufficio Locale Marittimo di Portici con fax prot.n° 1934 del 08/02/2011 ha chiesto un sopralluogo congiunto per verificare la stabilità di un tratto di banchina ex dogana, interessata da una lesione ;
- che dal sopralluogo congiunto effettuato il 23/02/2011, si è constatato che parte della banchina citata, presenta da un cedimento visibile mediante lesioni che corrono in senso trasversale alla predetta banchina;

DATO ATTO che

- nel corso del medesimo sopralluogo, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire danni a cose o persone, nonché di garantire la sicurezza dell'area medesima, è emersa la necessità di recintare ad horas la zona interessata;

RITENUTO

- pertanto opportuno interdire un tratto di banchina ex dogana, del porto di Portici, per circa mq. 20 come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTO:

- il verbale di sopralluogo congiunto redatto in data 23/02/2011;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;
- il D.D. n°60 del 01/04/2010

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose nel tratto di banchina ex dogana, del porto di Portici, per circa mq. 20 ,come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto. L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia fino all'eliminazione dello stato di pericolo.

Art. 2

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 4

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio Locale Marittimo di Portici;
- alla Capitaneria del Porto di Torre del Greco;
- al Comune di Portici
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

Il Dirigente del Settore

- arch. Massimo Pinto -